

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017
918/2017/R/IDR

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico, 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui

controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, e, in particolare l’articolo 18;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” ;
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 22 giugno 2017, 470/2017/R/IDR, recante “Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici economicamente disagiati. Inquadramento generale e primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 470/2017/R/IDR);

- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 562/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 704/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 747/2017/R/IDR, recante “Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 747/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 748/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 767/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)” (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all’art. 9, che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;
- la Comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che

l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

- nella Comunicazione COM(2012)672, avente ad oggetto “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”, la Commissione rileva che “l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (...). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (...)”. Nella relazione si spiega che “se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali”, evidenziando poi che “l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti”;
- la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”;
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all'uopo precisando che

tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che quest’ultima:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo di cui [al comma 2.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR] e l’aggiornamento delle tariffe applicate”;
- l’articolo 5 della medesima deliberazione riconduce la regolazione tariffaria applicabile per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 ai seguenti sistemi:
 - a) la *matrice di schemi regolatori*, nell’ambito della quale ciascun soggetto competente - in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio - seleziona lo schema più appropriato sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione: *i*) del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; *ii*) dell’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del

- gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati; *iii*) dell'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore *Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore;
- b) lo *schema regolatorio virtuale*, che trova applicazione nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito - in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio - non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Lo schema regolatorio virtuale tiene conto della necessità di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali;
 - c) le *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, che verranno puntualmente declinate, tramite specifiche deliberazioni, per le singole fattispecie solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione, e avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori;
- al comma 6.2 della citata deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
 - al comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'Autorità dispone che: *i*) le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di

raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR; *ii*) gli Enti di governo dell'ambito validino le informazioni fornite dai gestori e le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- il successivo comma 7.2, per quanto attiene all'aggiornamento dei dati di cui al precedente alinea, prevede in particolare che:
 - per la determinazione delle tariffe 2016, i dati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria, vengano aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile;
 - per la determinazione delle tariffe per l'anno 2017, 2018 e 2019, l'aggiornamento avvenga:
 - i*) in sede di prima approvazione, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - ii*) in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (*a-2*);
- per quanto concerne l'aggiornamento di talune componenti di costo, l'articolo 12 e il comma 25.1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, rinviano poi a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione, rispettivamente, dei seguenti parametri:
 - i tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi;
 - i deflatori degli investimenti fissi lordi;
 - il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno (*a-2*) per la definizione dei costi dell'energia elettrica riconosciuti;
- l'Autorità, nel richiamato articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ha fornito prime disposizioni volte a disciplinare la procedura di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, tra l'altro prevedendone - al comma 8.1 - la trasmissione all'Autorità, entro il 31 marzo 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per quanto di interesse in questa sede, rilevano taluni temi, su cui l'Autorità ha adottato recenti provvedimenti, in materia di:
 - riforma dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, introducendo criteri - uniformi sul territorio nazionale - per il riordino della struttura delle articolazioni tariffarie applicate all'utenza;
 - regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR (adottata a seguito dei documenti per la consultazione 562/2017/R/IDR e 748/2017/R/IDR), con riguardo a:
 - o la puntuale individuazione di: *i*) specifiche prestazioni all'utente

- finale, indicate come standard specifici; *ii*) obblighi per i gestori (valutati, nei diversi contesti, dagli Enti di governo dell'ambito o altri soggetti competenti), declinati in obiettivi di mantenimento e di miglioramento dei valori di determinati standard, classificati come macro-indicatori, volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i primi miglioramenti nei livelli minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto delle prestazioni di partenza;
- la definizione di meccanismi di incentivazione della qualità tecnica, anche con riferimento alle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di penalità;
 - introduzione del bonus sociale idrico di cui alla deliberazione 897/2017/R/IDR (adottata a seguito dei documenti per la consultazione 470/2017/R/IDR e 747/2017/R/IDR), con particolare riferimento a:
 - le modalità di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni alle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sociale, atteso che la normativa di riferimento (d.P.C.M. 13 ottobre 2016) espressamente prevede che “l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti”;
 - le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale e del bonus integrativo eventualmente riconosciuto su base locale;
 - definizione delle procedure (di cui alla deliberazione 440/2017/R/IDR) con cui i gestori interessati trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'art. 2 del d.l. 243/2016) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 704/2017/R/IDR, l'Autorità, nel documento per la consultazione 767/2017/R/IDR, ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, di cui al citato articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019;
- nel documento per la consultazione in parola, l'Autorità ha prospettato misure regolatorie volte a tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti finalità:
 - aggiornare le determinazioni già adottate per il richiamato biennio 2018-2019, alla luce dei dati di bilancio dell'anno (*a-2*), in osservanza del

- principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- integrare e completare il vigente sistema di regole tariffarie in considerazione degli impatti conseguenti all'introduzione delle nuove discipline sopra menzionate volte: *i*) a favorire il miglioramento delle prestazioni tecniche all'utenza, riducendo progressivamente i divari territoriali attualmente esistenti nelle modalità di erogazione del servizio; *ii*) alla tutela delle utenze in condizioni di disagio economico sociale, favorendo l'accesso universale all'acqua e la sostenibilità sociale dei corrispettivi applicati all'utenza;
- in particolare, sono stati posti in consultazione gli orientamenti dell'Autorità in merito a:
 - le modalità di trattazione degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perseguimento dei nuovi standard di qualità tecnica;
 - nell'ambito delle misure per garantire l'accesso universale all'acqua, le modalità di riordino delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico;
 - la quantificazione di due componenti tariffarie perequative: la UI2 (già istituita dall'articolo 33 del MTI-2 per la promozione della qualità) e la UI3 (istituita con la deliberazione 897/2017/R/IDR per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico);
 - i criteri per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio (con particolare riguardo al contenuto minimo del programma degli interventi, PdI, e allo sviluppo del piano economico finanziario, PEF), anche definendo le modalità per l'esplicitazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
 - in risposta al documento per la consultazione 767/2017/R/IDR sono pervenuti 19 contributi da parte degli Enti di governo dell'ambito e della loro associazione, dei gestori e della loro associazione e raggruppamenti e di soggetti istituzionali;
 - le risposte ricevute hanno evidenziato una condivisione dell'impostazione generale dell'Autorità, pur fornendo spunti di approfondimento e proposte valutate nell'ambito delle disposizioni di cui al presente provvedimento, tra le quali si richiamano le seguenti:
 - con riferimento al termine del 31 marzo 2018 fissato, dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, per la trasmissione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, è stata evidenziata la necessità di prevedere una tempistica più ampia, in ragione, in particolare, della complessità delle analisi e delle valutazioni funzionali all'aggiornamento del programma degli interventi secondo il contenuto informativo minimo prospettato in sede di consultazione;
 - relativamente all'applicazione del meccanismo di tipo *Rolling Cap* sul

costo dell'approvvigionamento di acqua di terzi (e sul relativo recupero in sede di conguaglio) - previsto dal MTI-2 a partire dalle predisposizioni tariffarie per l'anno 2018 (al fine di incentivare l'adozione di misure per il contenimento delle dispersioni idriche) - è stato suggerito di rilassare il vincolo introdotto, anche in considerazione degli effetti della crisi idrica che ha caratterizzato l'anno 2017, dalla quale, in molti casi, è derivata una variazione del *mix* delle fonti di approvvigionamento, con un aumento dell'approvvigionamento da fornitori terzi;

- con riguardo all'invarianza - prospettata in sede di consultazione - dei parametri finanziari per il calcolo standardizzato degli oneri finanziari, e segnatamente del K_d^{real} (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni), del r_f^{real} (tasso *risk free* reale) e del *WRP* (*Water Utility Risk Premium*), alcuni hanno segnalato l'opportunità di considerare i crescenti differenziali registrati negli ultimi dodici mesi tra i rendimenti *risk free* dei titoli tedeschi e quelli dei titoli di stato italiani, mentre altri hanno condiviso la prospettata invarianza del valore dei parametri;
- in riferimento all'orientamento dell'Autorità di integrare il meccanismo perequativo per la promozione della qualità (tramite la specifica componente UI2) con la previsione, dal 2018, di uno strumento allocativo, alimentato da una aliquota dei costi operativi efficientabili (*Opex_{end}*) resa disponibile dai gestori rientranti *ex ante* nella classe a cui la regolazione della qualità tecnica associa l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza, è stato proposto di differirne l'applicazione, ovvero di rendere detta aliquota proporzionale al numero di macro-indicatori per i quali ciascun gestore ricada nella classe di mantenimento.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- alla base delle misure regolatorie che l'Autorità ha prospettato sul tema in oggetto, vi sono gli esiti degli approfondimenti condotti sui possibili effetti che potrebbero derivare dall'attuazione della regolazione della qualità tecnica. Quest'ultimo aspetto è stato individuato quale principale fattore che - caratterizzato da una logica di gradualità nell'applicazione e di stabilità nell'impostazione - potrebbe indurre modifiche significative dello *status quo*; infatti:
 - per quanto attiene la riforma dei corrispettivi recata dal TICSI, la regolazione adottata prevede che gli eventuali effetti in termini di costi riconosciuti potranno essere considerati a partire dall'anno 2020;
 - con riferimento al bonus sociale idrico, la nuova disciplina, prevedendo un apposito meccanismo perequativo, non comporta significativi impatti sui costi riconosciuti in tariffa, se non limitatamente a eventuali forme di tutela aggiuntive definite a livello locale;

- ci si attende una sostanziale stabilità del costo delle immobilizzazioni, dal momento che: *i)* il rilevante incremento della spesa per investimenti manifestato negli ultimi anni dal settore è già scontato nei livelli tariffari approvati; *ii)* riguardo alle variabili finanziarie, non sono state rilevate variazioni di particolare entità;
- è ipotizzabile (sulla base della dinamica assunta dalle singole voci di costo) una sostanziale stabilità delle componenti tariffarie ammesse a recupero, anche alla luce di un effetto dovuto ai volumi che, in aggregato, dovrebbe manifestare una certa attenuazione, inducendo a una progressiva stabilizzazione delle componenti a conguaglio;
- per quanto concerne le attività di riorganizzazione gestionale - conseguenti sia all'applicazione della regolazione della qualità contrattuale, sia al compimento di processi di integrazione e razionalizzazione degli operatori - alle medesime non risultano associate significative necessità di aggiustamento dei costi riconosciuti, se non in riduzione dei medesimi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dall'analisi degli specifici schemi regolatori proposti dai soggetti competenti per il secondo periodo regolatorio, si rileva come le predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 - approvate dall'Autorità nelle more della loro eventuale rideterminazione a seguito dell'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR - si siano caratterizzate, in linea generale, per variazioni annuali inferiori al limite di prezzo fissato dalla regolazione vigente e, nello specifico, il vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario risulta attivo soltanto per il 14% delle gestioni considerate;
- le evidenze di cui al precedente alinea denotano, in linea generale, un progressivo riequilibrio riguardo la copertura dei costi delle gestioni, tale da prospettare la capacità delle stesse di sostenere gli oneri associabili ad alcune modifiche anche di carattere straordinario (quali quelle concernenti i nuovi obblighi di qualità tecnica), che potrebbero avere possibili ricadute in termini di costi operativi, costi ambientali e della risorsa, nonché di spesa per investimento, la cui effettiva combinazione dipenderà dalle strategie adottate dal pertinente livello di governo;
- le molteplici casistiche possono essere raggruppate in quattro *cluster*:
 - a) un primo gruppo di gestioni, che presenta predisposizioni tariffarie che, nel rispetto dei limiti previsti dalla regolazione tariffaria applicabile e dello schema regolatorio già selezionato nell'ambito della matrice di cui all'articolo 9 del MTI-2, possono sostenere gli oneri connessi al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, eventualmente aggiornando i valori del moltiplicatore tariffario alla luce della rinnovata programmazione degli interventi;

- b) un secondo gruppo di gestioni (meno numeroso), che comprende i casi in cui lo schema regolatorio selezionato e i livelli tariffari applicati non consentono di reperire le risorse aggiuntive destinate al raggiungimento dei suddetti obiettivi, con conseguenti necessità di revisioni delle programmazioni già approvate tali da poter configurare anche modifiche del pertinente schema regolatorio nell'ambito della matrice di cui all'articolo 9 del MTI-2;
- c) un terzo gruppo di gestioni, che comprende i casi in cui le istruttorie tariffarie risultano ancora in corso e per i quali sono talvolta emerse esigenze di ricorso a misure specifiche per garantire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, per i quali un effettivo conseguimento dei livelli degli standard previsti potrebbe essere configurabile solo a fronte di un ricorso alle condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, contemplate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della deliberazione 664/2015/R/IDR, tra i sistemi di "regolazione tariffaria applicabile";
- d) un quarto gruppo, che comprende i casi che non presentano i prerequisiti per accedere ai meccanismi incentivanti della regolazione della qualità tecnica. In una prima fase di attuazione, può trattarsi di un insieme eterogeneo, che include soggetti privi dei necessari requisiti infrastrutturali (completamento della filiera), accanto ad altri privi dei necessari dati per individuare puntualmente gli obiettivi da attribuire.

RITENUTO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, sia necessario ed opportuno definire regole e procedure che contribuiscano a rafforzare la dovuta stabilità e coerenza dell'architettura regolatoria dei sistemi idrici, di cui la progressiva attuazione della disciplina relativa alla qualità contrattuale, l'introduzione della regolazione della qualità tecnica, l'approvazione del testo integrato sui corrispettivi, la regolazione del bonus sociale idrico, costituiscono i fondamentali elementi di completamento;
- sia, in particolare, necessario disciplinare i criteri da seguire per l'aggiornamento delle componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, nonché degli atti di cui, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, si compone la predisposizione tariffaria;
- in osservanza del principio di *recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento*, per quanto attiene i dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario ϑ , sia opportuno prevedere che:
 - i) la determinazione delle tariffe del 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

- ii) la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- ai fini delle rideterminazioni tariffarie per il biennio 2018-2019, sia necessario quantificare i parametri di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, individuando:
 - i seguenti tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi: $I^{2017} = -0,10\%$ e $I^{2018} = 0,70\%$;
 - i seguenti valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi: $dfl_{2016}^{2017} = 1,003$ e $dfl_{2017}^{2018} = 0,998$;
- con riferimento alle misure per la *promozione dell'efficienza*, sia opportuno:
 - con riguardo ai criteri per l'aggiornamento dei costi operativi:
 - i) individuare un costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$ (da utilizzarsi per la rideterminazione della componente relativa ai costi dell'energia elettrica di cui dell'articolo 25 del MTI-2) pari a 0,1585 €/kWh, valore compreso nell'intervallo posto in consultazione e identificato in esito alle analisi condotte sulle informazioni comunque comunicate all'Autorità che hanno evidenziato, rispetto al dato fissato con determina 3/2016 DSID ai fini della prima approvazione delle proposte tariffarie 2016-2019, una riduzione dei costi unitari di energia elettrica sostenuti dai gestori del SII;
 - ii) superare, ai fini della determinazione dei costi per gli acquisti all'ingrosso (CO_{ws}^a), la previsione di cui al comma 26.2 del MTI-2 - con la quale era stata disposta, a partire dal 2018, l'applicazione del meccanismo di tipo *Rolling Cap* sul costo dell'approvvigionamento di acqua da terzi - provvedendo ad estendere alle annualità 2018 e 2019 le medesime regole di computo adottate per il biennio precedente, atteso che la finalità associata al citato meccanismo di tipo *Rolling Cap* (incentivazione dell'adozione di misure per il contenimento delle dispersioni idriche) possa essere perseguita, alla luce della recente disciplina della qualità tecnica, con l'applicazione (a decorrere dal 2018) del macro-indicatore relativo alle perdite idriche definito dalla RQTI;
 - relativamente ai costi ambientali e della risorsa, ampliare la tipologia di oneri da poter esplicitare come ERC^a , sulla base delle regole di cui al Titolo 6 del MTI-2, tenuto conto dei costi operativi aggiuntivi che potrebbero emergere a fronte del conseguimento dei nuovi obiettivi fissati in corrispondenza degli standard introdotti con la recente regolazione della qualità tecnica;

- per quanto concerne i criteri per l'aggiornamento delle componenti a conguaglio, prevedere che la componente Rc_{TOT}^a , di cui all'articolo 29 del MTI-2, venga aggiornata:
 - i) confermando, per quanto concerne la componente Rc_{ws}^a , la formulazione fornita dal comma 29.1 del MTI-2 con specifico riferimento agli anni $a = \{2018, 2019\}$, al fine di considerare, per le citate annualità, soltanto il recupero dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso diversi dalla fornitura di acqua:

$$Rc_{ws}^a = \left(CO_{other,j}^{effettivo,a-2} - CO_{other,j}^{a-2} \right);$$
 - ii) prevedendo - contestualmente a quanto richiamato al precedente punto i) - che, nel caso di gestioni interessate nel biennio 2016-2017 da situazioni di crisi idrica, il recupero degli oneri ulteriori sostenuti per la fornitura di acqua all'ingrosso, che l'Ente di governo d'ambito reputi riconducibili ad eventi eccezionali, possa avvenire con la componente a recupero dei "costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali";
 - iii) tenendo poi conto del recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QC}^a$ (riferita alle annualità 2016 e 2017 e prevista a copertura dei costi per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore (nelle medesime annualità) per il citato adeguamento alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
- nell'ambito delle misure a *sostegno degli investimenti*, sia opportuno:
 - prevedere, in continuità con il biennio precedente, specifici controlli sull'effettiva realizzazione degli investimenti previsti per gli anni 2016 e 2017, nonché sulla congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione;
 - introdurre, a partire dal 2018, l'obbligo di destinare la componente Fondo nuovi investimenti, $FoNI^a$ (di cui all'articolo 20 del MTI-2), esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio;
 - confermare, anche alla luce delle recenti analisi elaborate dalla Banca Centrale Europea e delle connesse valutazioni previsionali, il valore del benchmark r_f^{real} (tasso *risk free* reale), pari a 0,5%;
 - aggiornare – tenendo conto delle recenti evoluzioni nel quadro macroeconomico di riferimento, che, a livello comunitario, hanno fatto registrare un incremento del differenziale dei titoli BTP/Bund, pur con un

incremento della relativa volatilità, e che, a livello nazionale, hanno evidenziato una progressiva contrazione dell'indebitamento degli Enti Locali – il parametro *WRP* (*Water Utility Risk Premium*), ponendolo pari a 1,7%;

- confermare, tenuto conto di una sostanziale stabilità del costo registrato in ordine all'indebitamento dei gestori del servizio idrico integrato, il valore del parametro K_d^{real} (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo anche del *Debt Risk Premium*) pari a 2,8%;
- aggiornare, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di imposta sul reddito d'esercizio delle società, l'aliquota t_c per il calcolo degli oneri finanziari (OF^a di cui al comma 17.2 del MTI-2) e degli oneri fiscali ($OFisc^a$ di cui al comma 18.1 del MTI-2), ponendo:

$$t_c = 24,0\%$$

e, conseguentemente, aggiornare il parametro T (di cui al comma 18.2 del MTI-2), tenuto conto dell'effettiva incidenza che l'imposta sui redditi risulta avere nell'ambito della tassazione complessiva, ponendo:

$$T = 31,9\%$$

- sia necessario sostenere il *miglioramento della qualità* delle prestazioni erogate all'utenza, prevedendo, a fronte di nuovi obiettivi fissati in corrispondenza di *target* evolutivi differenziati in funzione del livello di partenza di ciascun operatore:
 - la copertura, sotto determinate condizioni, degli eventuali costi operativi aggiuntivi ($Opex_{OT}^a$) relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR;
 - specifiche modalità di copertura del meccanismo di premialità relativo alla qualità tecnica del servizio idrico integrato attraverso:
 - i) la prevalente destinazione della componente perequativa UI2 (istituita dal comma 33.1 del MTI-2) alla promozione della qualità tecnica, atteso che la prima fase di attuazione della deliberazione 655/2015/R/IDR, in materia di qualità contrattuale, ha evidenziato una significativa esigenza sia di ampliare le tempistiche per l'implementazione della nuova disciplina, sia di riconoscere oneri aggiuntivi, generalmente di limitata incidenza, e, solo in limitati casi, ha fatto rilevare richieste in ordine al riconoscimento di fattori premiali;
 - ii) la quantificazione della citata componente perequativa UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo (da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione), valutata sulla base dei dati relativi alle prestazioni tecniche attualmente erogate dagli operatori e tenendo conto dell'esigenza di assicurare, da un lato, i necessari

- incentivi agli operatori e, dall'altro, la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza finale;
- iii) l'integrazione del meccanismo perequativo sopra descritto con uno strumento allocativo, alimentato da una aliquota dei costi operativi, resa disponibile da tutti i gestori del SII, rinviandone l'applicazione a decorrere dall'annualità 2020;
- occorra assicurare la sostenibilità delle misure per l'*accesso universale all'acqua*, procedendo al riordino delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico, e, in particolare a:
 - prevedere che il meccanismo perequativo operante su scala nazionale (basato sull'istituzione, prevista dalla deliberazione 897/2017/R/IDR, della componente UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico) sia alimentato attraverso una componente UI3 quantificata in 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto; detta quantificazione è ritenuta idonea a coprire il fabbisogno conseguente all'erogazione del bonus sociale idrico, calcolato applicando al quantitativo essenziale di acqua (ossia 50 litri/abitante/giorno) la tariffa agevolata, come determinata sulla base dei criteri recati dal TICSII;
 - introdurre una componente di costo, indicata come OP_{social}^a , destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative (bonus idrico integrativo, di cui alla citata deliberazione 897/2017/R/IDR) eventualmente previste dagli Enti di governo dell'ambito;
 - come stabilmente previsto dall'impostazione che caratterizza l'assetto istituzionale vigente, sia necessario richiedere all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente di assumere le pertinenti decisioni in ordine all'aggiornamento della propria programmazione di ambito, delineando, in occasione del recepimento degli obiettivi specifici identificati dalla regolazione della qualità tecnica, le strategie di intervento da privilegiare, con le connesse ricadute in termini tariffari;
 - in particolare, rispetto a quanto già stabilito agli articoli 4 e 5 del MTI-2, sia opportuno integrare le indicazioni metodologiche in osservanza delle quali i soggetti competenti sono tenuti ad aggiornare gli atti che compongono lo specifico schema regolatorio (con particolare riferimento al contenuto minimo del programma degli interventi, PdI, e allo sviluppo del piano economico finanziario, PEF), anche definendo modalità per l'esplicitazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;

- in ragione delle rappresentate necessità di disporre di tempi adeguati a permettere lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni funzionali, in particolare, all'aggiornamento del programma degli interventi anche sulla base del sistema di indicatori introdotto con la RQTI, sia opportuno differire il termine (di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR), previsto per la trasmissione all'Autorità delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019, posticipando il medesimo dal 31 marzo 2018 al 30 aprile 2018.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- tenuto conto della presenza di taluni contesti gestionali in cui il rinnovato quadro regolatorio, delineato sulla base dell'introduzione della disciplina della qualità tecnica, possa far emergere (o accrescere) esigenze di ricorso a misure specifiche per garantire l'equilibrio economico-finanziario, sia opportuno richiamare i seguenti strumenti, già previsti dalla regolazione vigente, per favorire la sostenibilità delle gestioni:
 - laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento dei nuovi obiettivi programmati, il superamento del limite annuale al moltiplicatore tariffario previsto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità valuta e approva l'apposita istanza presentata, conducendo una specifica istruttoria volta a verificare in particolare la validità dei dati forniti, nonché l'efficienza del servizio di misura;
 - al fine di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati (obbligo - quest'ultimo - previsto, dalla Convenzione tipo, in capo all'Ente di governo in sede di aggiornamento del Piano d'ambito), il soggetto competente può far ricorso (nel rispetto dei requisiti richiesti) alle condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, contemplate, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 664/2015/R/IDR, tra i sistemi di "regolazione tariffaria applicabile";
- sia inoltre opportuno chiarire che, secondo quanto disposto dalla medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del biennio 2018-2019, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- alla luce delle disposizioni di cui al presente provvedimento, sia necessario integrare e modificare l'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 (MTI-2).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- relativamente alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermate della disciplina già vigente per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, sia opportuno rimandare alla parte motiva della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché dei documenti per la consultazione relativi a tale deliberazione

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2).
- 1.2 L'aggiornamento biennale del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*), di cui all'articolo 8 del MTI-2, e del moltiplicatore tariffario *teta* (*9*), di cui all'articolo 6 del MTI-2, avviene in conformità alle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono:
- a) ai dati contabili e ai parametri monetari da utilizzare ai fini della rideterminazione delle componenti di costo di cui all'articolo 2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 3 del presente provvedimento;
 - b) alle misure per la promozione dell'efficienza, con riguardo ai criteri per l'aggiornamento dei costi operativi, dei costi ambientali e della risorsa e delle componenti a conguaglio, di cui ai successivi Articolo 4, Articolo 5 e Articolo 6;
 - c) alle modalità di sostegno agli investimenti, con riferimento ai costi delle immobilizzazioni e al fondo nuovi investimenti, di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 8;
 - d) agli incentivi per il miglioramento della qualità tecnica del servizio idrico integrato, secondo quanto disposto all'Articolo 9;
 - e) alle misure per l'accesso universale all'acqua, prevedendo, all'Articolo 10, le modalità di copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze deboli.
- 1.3 L'aggiornamento del Piano d'ambito, come previsto dall'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR (recante la Convenzione tipo), avviene mediante l'adozione dell'aggiornamento degli atti che

compongono lo specifico schema regolatorio secondo quanto disposto al successivo Articolo 2.

Articolo 2

Aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio

- 2.1 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente è tenuto ad aggiornare:
- a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 11;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 12;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.
- 2.2 In conformità a quanto previsto dal comma 7.3 della Convenzione tipo, il soggetto competente assicura che l'aggiornamento del Piano d'ambito, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.1, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 2.3 Al raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 2.2, il soggetto competente provvede ricorrendo ai sistemi di "Regolazione tariffaria applicabile" disciplinati all'Articolo 5 della deliberazione 664/2015/R/IDR, tra i quali sono ricomprese le condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, previste dal comma 5. 1, lett. a), del medesimo provvedimento.

Articolo 3

Adeguamenti contabili e monetari

- 3.1 La determinazione delle tariffe per l'anno 2018 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. La determinazione delle tariffe per l'anno 2019 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.
- 3.2 Ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dopo l'articolo 12 del MTI-2, è aggiunto il seguente:

“Articolo 12-bis - Adeguamento monetario ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019

12-bis.1 Ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all’anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno $(a - 1)$ rispetto a giugno dell’anno successivo, è pari, per le annualità 2017 e 2018, a:

$$I^{2017} = -0,10\%$$

$$I^{2018} = 0,70\%$$

12-bis.2 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2017 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell’ottobre 2016 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell’anno 2016. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2018 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell’ottobre 2017 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell’anno 2017. I deflatori di riferimento sono di seguito riportati:

$$dfl_{2016}^{2017} = 1,003$$

$$dfl_{2017}^{2018} = 0,998$$

12-bis.3 Per le determinazioni relative all’annualità 2019, si assume dfl_{2018}^{2019} pari a 1.”.

3.3 Conseguentemente,

a) al comma 14.7 del MTI-2, i periodi:

- “ $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell’anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti; per le determinazioni tariffarie dell’anno 2016 i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2014 del gestore, per le determinazioni tariffarie dell’anno 2017 i valori IP riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2015 del gestore, per le determinazioni tariffarie degli anni 2018 e 2019 i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} ;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell’anno t , con base 1 nell’anno a , come specificato ai commi 12.4 e 12.5.”

sono sostituiti dai seguenti:

- “ $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell’anno t ,

determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2016 i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2014 del gestore, per le determinazioni tariffarie dell'anno 2017 i valori IP riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2015 del gestore. Con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni 2018 e 2019, in sede di prima approvazione, i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} ; in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per le determinazioni dell'anno 2018 i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2016 del gestore, per le determinazioni dell'anno 2019 i valori IP riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2017 del gestore;

- *dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a , come specificato ai commi 12.4 e 12.5 e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai commi 12-bis.2 e 12-bis.3.”;*
- b) al comma 15.2 del MTI-2, dopo le parole “ I^a è il tasso di inflazione dell'anno a di cui al comma 12.2”, sono aggiunte le seguenti:
“e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, al comma 12-bis.1”;
- c) al comma 15.3 del MTI-2, dopo le parole “ dfl è il deflatore degli investimenti fissi lordi (di cui al comma 12.4”, sono aggiunte le seguenti:
“e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai commi 12-bis.2 e 12-bis.3”;
- d) al comma 23.2 del MTI-2, dopo le parole “ I^t corrisponde al tasso di inflazione di cui al comma 12.2”, sono aggiunte le seguenti:
“e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, al comma 12-bis.1,”.

Articolo 4 *Costi operativi*

- 4.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente $Opex^a$ (definita al Titolo 5 del MTI-2) viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei tassi di inflazione individuati al comma 3.2.
- 4.2 Ai fini dell'aggiornamento del costo dell'energia elettrica, CO_{EE}^a , (come definito all'articolo 25 del MTI-2), il valore del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 25.1 del MTI-2, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, è posto pari a 0,1585 €/kWh.
- 4.3 Per ciascuna annualità $a = \{2018, 2019\}$, la componente relativa ai costi degli acquisti all'ingrosso (CO_{ws}^a) è aggiornata secondo la regola, di cui al comma 26.1 del MTI-2. Conseguentemente:
- al comma 26.1 del MTI-2, le parole “In ciascun anno $a = \{2016, 2017\}$ ” sono sostituite dalle seguenti:
“In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ ”;
 - il comma 26.2 del MTI-2 è abrogato.
- 4.4 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente $Opex^a$ viene rideterminata anche sulla base:
- a) degli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, ai sensi di quanto previsto al successivo comma 9.2;
 - b) degli oneri connessi alla disciplina della tutela delle utenze deboli di cui alla deliberazione 897/2017/R/IDR, secondo quanto previsto al successivo comma 10.3.

Articolo 5 *Costi ambientali e della risorsa*

- 5.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente di costo ERC^a a copertura dei costi ambientali e della risorsa (definita al Titolo 6 del MTI-2) è rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1.

5.2 La componente ERC^a di cui al precedente comma 5.1 è aggiornata anche tenuto conto degli eventuali oneri aggiuntivi (come definiti al successivo comma 9.2) relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR. Conseguentemente, dopo l'articolo 28 del MTI-2, è aggiunto il seguente:

“Articolo 28-bis - Costi ambientali e della risorsa ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019

28-bis.1 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente ERC^a è rideterminata tenuto conto anche degli eventuali oneri aggiuntivi $Opex_{QT}^a$ di cui al precedente Articolo 23-bis, connessi agli interventi per il perseguimento degli obiettivi associati ai macro-indicatori individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI).”.

Articolo 6

Componenti a conguaglio

6.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente Rc_{TOT}^a (definita all'articolo 29 del MTI-2 come recupero dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$) viene in generale rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei tassi di inflazione individuati al comma 3.2.

6.2 Con riguardo ad alcune specifiche componenti di conguaglio ricomprese nella menzionata voce Rc_{TOT}^a , il relativo aggiornamento tiene anche conto:

a) dei volumi fatturati afferenti alle annualità $(a - 2)$, con riferimento alla componente Rc_{VOL}^a , che quantifica lo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^{a-2} . Ai sensi di quanto previsto dal comma 29.1 del MTI-2 con specifico riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019\}$, la componente Rc_{VOL}^a è aggiornata secondo la regola che segue:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2015} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T ;$$

b) del costo medio di settore della fornitura elettrica $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$ riferito nell'anno $(a - 2)$, come individuato al precedente comma 4.2, relativamente alla componente Rc_{EE}^a a recupero dello scostamento tra la

componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi spettanti;

c) dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 3.2 con riferimento al recupero degli eventuali scostamenti su valori *ex post* degli incrementi patrimoniali precedentemente comunicati, ricompresi nella quantificazione della componente Rc_{ALTRO}^a ;

d) per quanto concerne la componente Rc_{ws}^a , della relativa formulazione di cui al comma 29.1 del MTI-2 prevista con specifico riferimento agli anni $a = \{2018, 2019\}$ - al fine di considerare, per le citate annualità, soltanto il recupero dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso diversi dalla fornitura di acqua - ed espressa come segue:

$$Rc_{ws}^a = \left(CO_{other,j}^{effettivo,a-2} - CO_{other,j}^{a-2} \right),$$

e) nel caso di gestioni interessate da situazioni di crisi idrica, del recupero degli oneri sostenuti per la fornitura di acqua all'ingrosso - che l'Ente di governo d'ambito reputi riconducibili ad eventi eccezionali - nell'ambito della componente a recupero dei "costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali".

6.3 Fermo restando l'importo massimo ritenuto ammissibile - in sede di prima determinazione delle proposte tariffarie per il periodo 2016-2019 - con riferimento alla componente $Opex_{QC}^a$ per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII), il soggetto competente, nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, è tenuto a provvedere al recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QC}^a$ (riferita alle annualità 2016 e 2017) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore (nelle medesime annualità) per il citato adeguamento alla deliberazione 655/2015/R/IDR. Conseguentemente, al comma 29.1 del MTI-2, dopo le parole "nelle annualità successive al 2015" è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“; - recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QC}^a$ (riferita alle annualità 2016 e 2017) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore (nelle medesime annualità) per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale (non già ricompresi nella Carta dei servizi) di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR”.

Articolo 7

Costi delle immobilizzazioni

- 7.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente $Capex^a$ (definita al Titolo 3 del MTI-2) è rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 3.2.
- 7.2 Al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2016 e 2017 e gli investimenti previsti nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative alle menzionate annualità, è fatto obbligo al soggetto competente di attestare la corrispondenza (o di motivare l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2016 e 2017 (IP_{2016}^{exp} e IP_{2017}^{exp}) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità. Conseguentemente, dopo l'articolo 11 del MTI-2, è aggiunto il seguente:
- “Articolo 11-bis - Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie*
- 11-bis.1 L'Autorità verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti con riferimento al quadriennio 2014-2017, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori pro tempore vigenti e la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.*
- 11-bis.2 Il soggetto competente, nell'ambito della proposta di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, attesta la corrispondenza, o motiva l'eventuale scostamento, tra la somma degli investimenti programmati per il 2016 e 2017 (IP_{2016}^{exp} e IP_{2017}^{exp}) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.”.*
- 7.3 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per quanto concerne i criteri per il calcolo standardizzato degli oneri finanziari del gestore del SII, restano invariati i valori dei parametri finanziari r_f^{real} e K_d^{real} individuati all'articolo 17 del MTI-2, mentre il parametro WRP è posto pari a 1,7%. Conseguentemente, dopo l'articolo 17 del MTI-2, è aggiunto il seguente:
- “Articolo 17-bis - Parametri finanziari ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019*
- 17-bis.1 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, vengono utilizzati i seguenti valori dei parametri r_f^{real} , WRP e K_d^{real} :*
- r_f^{real} (tasso risk free reale) pari a 0,5%;
 - WRP (Water Utility Risk Premium) pari a 1,7%;

- K_d^{real} (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del Debt Risk Premium) pari a 2,8%.”.

7.4 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a di cui all’articolo 17 del MTI-2) e gli oneri fiscali del gestore del SII ($OFisc^a$ di cui all’articolo 18 del MTI-2) sono aggiornati sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di imposta sul reddito d’esercizio delle società, ponendo:

- t_c (aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, di cui al comma 17.2 del MTI-2) pari a 24,0%;
- $OFisc^a$ (onere fiscale del gestore di cui al comma 18.1 del MTI-2) pari a:
 $OFisc^a = 0,240 * Rai^a$;
- T (di cui al comma 18.2 del MTI-2) pari a 31,9%.

Conseguentemente:

- al comma 17.2 del MTI-2, il periodo “ t_c è l’aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2016-2019 è posta pari a 27,5%” è sostituito dal seguente:
 - “ t_c è l’aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che, in sede di prima approvazione della determinazione tariffaria 2016-2019, è posta pari a 27,5%, e, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, è posta pari a 24,0%”;
- al comma 18.1 del MTI-2, il periodo “Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l’onere fiscale del gestore del SII $OFisc^a$ è posto pari a: $OFisc^a = 0,275 * Rai^a$ ” è sostituito dal seguente:

“L’onere fiscale del gestore del SII ($OFisc^a$) è posto pari a:

$OFisc^a = 0,275 * Rai^a$, in sede di prima approvazione della determinazione tariffaria per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$;

$OFisc^a = 0,240 * Rai^a$, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$ ”;

- al comma 18.2 del MTI-2, le parole “ T viene posto pari a 34,2%” sono sostituite dalle seguenti:
 - “ T , in sede di prima approvazione della determinazione tariffaria 2016-2019, è posto pari a 34,2%, e, ai fini dell’aggiornamento

delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, è posto pari a 31,9%,”;

- al comma 19.13 del MTI-2, le parole “viene posto pari a 0,342” sono sostituite dalle seguenti:
 - “, in sede di prima approvazione della determinazione tariffaria 2016-2019, viene posto pari a 0,342, e, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, viene posto pari a 0,319”;
- al comma 21.1 del MTI-2, le parole “l’effetto fiscale ottenuto applicando l’aliquota 0,275 alla componente $FoNI'$ ” sono sostituite dalle seguenti:
 - “l’effetto fiscale ottenuto applicando alla componente $FoNI'$ un’aliquota pari a 0,275, in sede di prima approvazione della determinazione tariffaria 2016-2019, e un’aliquota pari a 0,240, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019”.

Articolo 8

Fondo nuovi investimenti

- 8.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente $FoNI^a$ (definita al Titolo 4 del MTI-2 e prevista a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono), è rideterminata sulla base:
- a) dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto disposto al comma 3.1;
 - b) dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al comma 3.2;
 - c) dell’aggiornamento della componente FNI_{FoNI}^a di cui al comma 20.3 del MTI-2 (funzione della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i costi delle immobilizzazioni), tenendo conto dei valori che, per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, verranno assunti: *i*) dagli investimenti programmati (IP_a^{exp}), come risultanti dal PdI aggiornato sulla base delle indicazioni di cui al successivo Articolo 11; *ii*) dai costi delle immobilizzazioni ($Capex^a$), come rideterminati secondo quanto previsto al precedente Articolo 7.
- 8.2 A partire dall’anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria $FoNI^a$ di cui al precedente comma 8.1, è destinata in via esclusiva alla realizzazione dei nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio. Conseguentemente,

- al comma 20.1 del MTI-2, dopo le parole “individuati come prioritari nel territorio servito, o” sono aggiunte le seguenti:
 “, fino all’annualità 2017,”;
- al comma 21.1 del MTI-2, dopo le parole “individuati come prioritari, nonché” sono aggiunte le seguenti:
 “, fino all’annualità 2017,”.

Articolo 9

Miglioramento della qualità

9.1 In considerazione del sistema di indicatori di qualità tecnica introdotti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la RQTI), tra le definizioni riportate al comma 1.1 del MTI-2, sono aggiunte le seguenti:

- *“**Macro-indicatori** sono ricompresi tra gli standard generali di qualità tecnica introdotti con deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la regolazione della qualità tecnica - RQTI) e - affiancandosi ai prerequisiti e agli standard specifici di qualità tecnica - consentono la definizione di un percorso articolato in target evolutivi. A ciascun macro-indicatore sono associati obiettivi distinti in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza di ciascun operatore;”;*
- ***Prerequisiti** sono le condizioni minime, definite dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti. I prerequisiti sono i seguenti: i) la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali; ii) l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01; iii) l’assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE; iv) la disponibilità e l’affidabilità dei dati necessari;”;*
- ***Standard generali di qualità tecnica del servizio** sono gli standard individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;”;*
- ***Standard specifici di qualità tecnica del servizio** sono gli standard individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, già definiti dalla normativa vigente e riferiti a profili di continuità del servizio di*

acquedotto, cui associare indennizzi automatici alle utenze in caso di mancato rispetto dei livelli minimi previsti;”.

- 9.2 Ai fini della copertura degli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all’adeguamento a taluni standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, a decorrere dall’annualità 2018, è introdotta, tra i costi operativi $Opex^a$ di cui al precedente Articolo 4, una specifica componente di costo indicata come $Opex_{QT}^a$. Conseguentemente, dopo l’articolo 23 del MTI-2, è aggiunto il seguente:

“Articolo 23-bis - Costi operativi per il miglioramento della qualità tecnica nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie

23-bis.1 Previa presentazione di motivata istanza, viene valutata la possibilità, per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, di riconoscere costi aggiuntivi

$Opex_{QT}^a$, relativamente ad aspetti riconducibili all’adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, ove detti standard risultino:

- a) diversi dagli standard specifici di qualità tecnica e non afferenti ai prerequisiti definiti al comma 1.1, in quanto già assoggettati a specifici obblighi normativi;*
- b) diversi dai macro-indicatori di cui al comma 1.1 per i quali il gestore si collochi nella classe a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza;*
- c) non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore (ad esempio, la programmazione di ATO).*

23-bis.2 Il riconoscimento della componente di cui al comma 23-bis.1 non comporta il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice di cui all’Articolo 9.

23-bis.3 L’istanza di cui al comma 23-bis.1 per il riconoscimento degli eventuali costi aggiuntivi $Opex_{QT}^a$, deve contenere, con riferimento a ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, anche l’esplicitazione della quota attribuibile (a seconda dell’obiettivo ai medesimi sotteso) ai costi ambientali ($EnvC^a$) o della risorsa ($ResC^a$) ai sensi di quanto previsto al successivo TITOLO 6”.

- 9.3 Al fine di prevedere le modalità di copertura del meccanismo di premialità relativo alla qualità tecnica del servizio idrico integrato, dopo l’articolo 32 del MTI-2, è aggiunto il seguente:

“Articolo 32-bis - Modalità di copertura dei premi relativi alla qualità tecnica
32-bis.1 Il sistema di incentivazione della qualità tecnica, articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance dei gestori, è definito dall’Autorità al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la RQTI), individuando:

- a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzato e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti ex ante (per almeno un macro-indicatore, come definito al comma 1.1) alla classe a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza;*
- b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell’efficienza e che preveda una attribuzione multistadio - base e avanzato - di incentivi agli operatori non appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza.*

32-bis.2 La copertura dei premi relativi alla qualità tecnica avviene sulla base delle seguenti modalità:

- a) attraverso un meccanismo perequativo operante su scala nazionale - gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) - i cui oneri sono posti a carico del conto di cui al successivo Articolo 33, che raccoglie risorse utilizzabili - con specifico riferimento alla qualità tecnica - per l’erogazione di fattori premiali sia agli operatori appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo descritto dalla lett. a) del comma 32-bis.1), sia agli operatori non appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo descritto dalla lett. b) del comma 32-bis.1);*
- b) a decorrere dall’annualità 2020, attraverso uno strumento allocativo - aggiuntivo rispetto a quello perequativo di cui alla precedente lett. a) - alimentato da una aliquota dei costi operativi, resa disponibile da tutti i gestori del SII.*

- 9.4 Con successivo provvedimento l’Autorità definisce:
- a) le modalità applicative per l’erogazione da parte di CSEA dei premi di cui al comma 32-bis.2, lett. a), del MTI-2;
 - b) le modalità e le procedure per alimentare lo strumento allocativo di cui all’articolo 32-bis, comma 32-bis.2, lett. b), del MTI-2.
- 9.5 Dal 1 gennaio 2018, la componente perequativa UI2, istituita dal comma 33.1 del MTI-2 (applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come

maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione), è prevalentemente destinata alla promozione della qualità tecnica ed è pari a 0,9 centesimi di euro/metro cubo. Conseguentemente,

a) al commi 33.1 del MTI-2, è eliminata la parola

“contrattuale”;

b) dopo il comma 33.1 del MTI-2, è aggiunto il seguente :

“Dall’1 gennaio 2018, la componente tariffaria UI2 di cui al comma 33.1, prevalentemente destinata alla promozione della qualità tecnica, è pari a 0,9 centesimi di euro/metro cubo”.

9.6 Laddove si rinvenga la mancanza strutturale dei prerequisiti definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti, la tariffa verrà determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.

Articolo 10

Accesso universale all’acqua

10.1 Al fine del riordino delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sono definiti:

a) la quantificazione della componente UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico, istituita dalla deliberazione 897/2017/R/IDR e volta ad alimentare un meccanismo perequativo operante su scala nazionale. Detta componente, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione da ultimo richiamata, è espressa in centesimi di euro per metro cubo ed è applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto;

b) le modalità, operanti su base locale, per garantire la copertura delle agevolazioni migliorative (bonus idrico integrativo, di cui alla citata deliberazione 897/2017/R/IDR) eventualmente previste dagli Enti di governo dell’ambito.

10.2 Dal 1 gennaio 2018, la componente UI3 di cui al comma 9.1 del TIBSI, è pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo.

10.3 Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’eventuale erogazione del bonus idrico integrativo di cui al precedente comma 10.1, lett. b), a decorrere dall’annualità 2018, è introdotta, tra i costi operativi *Opex^a* di cui al precedente Articolo 4, una specifica componente di costo indicata come *OP^a_{social}*. Conseguentemente, nel MTI-2, dopo l’articolo 23-bis, è aggiunto il seguente:

“Articolo 23-ter - Costi operativi per la tutela delle utenze deboli nell’ambito

dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie

23-ter.1 Laddove, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 897/2017/R/IDR, il soggetto competente eserciti la facoltà di mantenimento delle agevolazioni migliorative - ovvero introduca condizioni di maggior favore - rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale (c.d. bonus idrico integrativo), la copertura dei conseguenti oneri avviene attraverso la componente di costo OP_{social}^a , che può essere quantificata per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$.

23-ter.2 Stante, a partire dall'anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria $FoNI^a$ esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari ai sensi di quanto previsto dal comma 20.1, nei casi in cui sia presente una quota di $FoNI^a$ inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie che il soggetto competente intenda comunque mantenere, è fatto obbligo al soggetto competente di riattribuire tale quota alla componente OP_{social}^a di cui al precedente comma 23-ter.1.

23-ter.3 L'Autorità verifica l'eventuale scostamento tra i costi OP_{social}^a riconosciuti e l'ammontare effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, disciplinando le modalità per il relativo recupero a partire dal 2020."

Articolo 11

Criteria per l'aggiornamento del programma degli interventi

- 11.1 Con riferimento alle indicazioni metodologiche secondo le quali i soggetti competenti sono tenuti a provvedere all'aggiornamento del programma degli interventi di cui al precedente comma 2.1, lett. a), dopo l'articolo 4 del MTI-2, è aggiunto il seguente:

“Articolo 4-bis - Programma degli interventi ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019

4-bis.1 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizione tariffarie per gli anni 2018 e 2019, gli Enti di governo dell'Ambito e gli altri soggetti competenti integrano i PdI - già elaborati sulla base delle indicazioni metodologiche di cui al precedente Articolo 4 - procedendo a:

- a) effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'anno 2016), anche esplicitando le criticità rinvenibili sul territorio e riconducibili a uno o più dei requisiti introdotti con la RQTI di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR (come definiti al precedente comma 1.1);*

- b) individuare - per ogni gestore - il valore assunto da ciascuno dei macro-indicatori introdotti con la RQTI (come definiti al comma 1.1), identificando: i) per l'anno 2018, la classe di partenza utilizzando i dati di cui alla precedente lett. a); ii) per l'anno 2019, la classe in cui si prevede che possa ricadere ciascuna gestione;
- c) identificare - per ogni gestore, e con riferimento a ciascun macro-indicatore - l'obiettivo da conseguire secondo lo standard definito dalla RQTI in corrispondenza delle pertinenti classi individuate, per l'anno 2018 e 2019, secondo quanto indicato alla precedente lett. b);
- d) esplicitare i singoli interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lett. c);
- e) con riferimento a ciascuno degli interventi di cui alla precedente lett. d), quantificare gli investimenti e la tempistica di realizzazione (cronoprogramma degli interventi), con esplicitazione dei soggetti attuatori e della popolazione interessata da ciascun intervento, nonché indicare gli eventuali connessi costi operativi aggiuntivi, $Opex_{gr}^a$ (come definiti al successivo comma 23-bis.1).

4-bis.2 *Ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR, gli Enti di governo dell'Ambito o gli altri soggetti competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato, esplicitano - nell'ambito del programma degli interventi trasmesso ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - i seguenti elementi:*

- a) *l'estrapolazione del cronoprogramma degli interventi previsti sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue funzionali a garantire l'adeguamento degli agglomerati oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) non ancora dichiarati conformi alla data del 31 dicembre 2016;*
- b) *la quantificazione del fabbisogno degli investimenti (per i quali sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali") relativo alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lett. a);*
- c) *l'indicazione delle fonti di finanziamento del predetto fabbisogno, distinguendo la quota parte riconosciuta nel vincolo ai ricavi del gestore e quella eventualmente coperta con risorse regionali o altre fonti di finanziamento pubblico.*

4-bis.3 Gli importi degli investimenti riportati nell'aggiornamento del programma degli interventi sono espressi a moneta costante dell'anno 2018, mediante l'applicazione del coefficiente dfl_t^{2018} ai sensi del comma 12-bis.2, dove t è l'anno nella cui moneta è espresso l'ultimo Pdl approvato."

Articolo 12

Criteria per l'aggiornamento del piano economico finanziario

12.1 Con riguardo alle indicazioni metodologiche secondo le quali i soggetti competenti sono tenuti a provvedere all'aggiornamento del piano economico finanziario di cui al precedente comma 2.1, lett. b), dopo l'articolo 5 del MTI-2, è aggiunto il seguente:

"Articolo 5-bis - Piano economico finanziario ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019

5-bis.1 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti competenti elaborano il PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche:

- a) il PEF reca il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario θ (9) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019 sulla base dei criteri di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";*
- b) l'aggiornamento del PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate per ciascun gestore per l'anno 2018;*
- c) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui alla presente deliberazione e s.m.i.;*
- d) l'aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati (come determinati, per l'anno 2018, ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR), salvo quanto previsto alla successiva lett. i);*
- e) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2018 a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero;*
- f) per gli anni successivi al 2018, il tasso atteso di inflazione (r_{pi}) utilizzato per il calcolo degli oneri fiscali del gestore del SII*

(OFisc^a), è posto pari all'1,5%, ai sensi di quanto esplicitato al successivo comma 12.1;

- g) i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nei rispettivi PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a + 2)$;*
- h) per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni dettagliate nei PdI in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un'aliquota di ammortamento media, sulla base del complesso delle immobilizzazioni del gestore;*
- i) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previsti nel Piano d'Ambito vigente; le assunzioni in merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento;*
- j) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all'utilizzo del FoNI.*

5-bis.2 La documentazione inerente all'aggiornamento del PEF per gli anni 2018 e 2019 reca il contenuto informativo minimo indicato al precedente comma 5-bis.1, salvo quanto previsto alla lett. c) della medesima disposizione, nonché l'indicazione da parte del soggetto competente (con procedura partecipata dal gestore interessato), del dettaglio - per ciascuna annualità - delle eventuali risorse previste dalla regolazione destinate alla contabilità speciale del Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR, comunque nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni interessate.”

Articolo 13

Procedura di approvazione dell'aggiornamento biennale

- 13.1 L'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, nei termini di cui al precedente Articolo 1, è predisposto dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale; a tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 13.2 Il termine di cui al comma 8.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR è prorogato al 30 aprile 2018. Conseguentemente entro il 30 aprile 2018, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

- a) definisce gli obiettivi da perseguire (sulla base degli standard di qualità tecnica fissati dalla RQTI e del livello di partenza delle prestazioni) e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il programma degli interventi di cui al comma 2.1, lett. a);
 - b) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del piano economico finanziario di cui al comma 2.1, lett. b);
 - c) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (θ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni del presente provvedimento;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- 13.3 Entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l'Autorità, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, approva la proposta di aggiornamento biennale di cui al precedente comma 13.2.
- 13.4 Ove il termine di cui al precedente comma 13.2 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o ad altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 13.5 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 13.4, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.
- 13.6 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 13.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito, secondo quanto disposto dal comma 7.10 della deliberazione 664/2015/R/IDR.
- 13.7 In conformità a quanto disposto ai commi 8.5 e 8.6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare

l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del biennio 2018-2019, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.3 della deliberazione 664/2015/R/IDR, come aggiornata ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 14

Determinazione dei corrispettivi all'utenza

- 14.1 I corrispettivi all'utenza sono determinati applicando i valori del moltiplicatore tariffario ϑ , come aggiornati per gli anni 2018 e 2019 sulla base dei criteri recati dal presente provvedimento, alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2015, come eventualmente già modificata ai sensi del Titolo 9 del MTI-2, e comunque adeguata alle disposizioni del Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, nel rispetto delle modalità, dei vincoli e delle tempistiche ivi previste.
- 14.2 Laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario ϑ di cui al comma 3.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, presentano motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui ai commi 13.1 e 13.2.
- 14.3 Ai fini dell'approvazione dell'istanza di cui al precedente comma 14.2, l'Autorità conduce una specifica istruttoria volta ad accertare, in particolare, la validità dei dati forniti, nonché l'efficienza del servizio di misura sulla base delle disposizioni introdotte per la regolazione della misura del servizio idrico integrato.

Articolo 15

Tariffe applicabili

- 15.1 Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del precedente comma 9.6, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, a decorrere dal 1 gennaio 2018 i gestori del servizio di cui all'articolo 1 della deliberazione 664/2015/R/IDR, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:
 - a) fino alla predisposizione dell'aggiornamento biennale delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti

- predisposizioni tariffarie, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal comma 3.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- b) a seguito della predisposizione dell'aggiornamento biennale da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 13.5, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, l'aggiornamento delle tariffe predisposto dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del precedente comma 14.2;
 - c) a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate, con riferimento all'anno 2018, per il valore aggiornato del g^{2018} approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2019, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate per il valore aggiornato del g^{2019} approvato dall'Autorità medesima.
- 15.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

- 16.1 Il presente provvedimento, nonché il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 (MTI-2), di cui all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrato e modificato dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni